

## **ALLEGATO "B" ALLA RACCOLTA N. 26162**

### **STATUTO DELLA FONDAZIONE**

*Nel 1978 il Prof. Franco Henriquet, anestesista e rianimatore presso l’Ospedale San Martino di Genova, affiancato da alcuni collaboratori all’interno dell’Ospedale, ottiene l’istituzione di un Servizio di Terapia del Dolore Neoplastico.*

*Nel 1984, con un gruppo di volontari, istituisce una Sezione Regionale del Comitato Nazionale Gigi Ghirotti per poter estendere l’attività della terapia del dolore per i malati di tumore all’esterno dell’Ospedale.*

*Nel 1987 costituisce l’Associazione Gigi Ghirotti di Genova per proseguire autonomamente nell’attività già intrapresa nell’assistenza domiciliare ai malati di tumore.*

*Nel 1994 l’Associazione estende l’assistenza domiciliare anche ai malati di AIDS e successivamente a tutti i malati nelle loro fasi più avanzate di una malattia non più guaribile che evolve verso il termine della vita.*

*Nel 2002 l’Associazione apre il primo Hospice in Liguria a Bolzaneto, seguito nell’anno 2010 dal secondo Hospice nella zona di Albaro.*

*La Fondazione Gigi Ghirotti di Genova ETS intende proseguire la propria missione nell’alleviare il dolore con gli interventi intesi a controllarlo nell’ambito delle cure palliative, in assistenza domiciliare con prestazioni sanitarie, psicologiche, sociali e spirituali ai malati e alle loro famiglie nonché negli Hospice, esercitando la propria attività quale struttura socio sanitaria.*

*L’assistenza è prestata da equipe costituita da medici, infermieri, psicologi, fisioterapisti, operatori sociosanitari, volontari per un loro fondamentale apporto di ascolto, condivisione e aiuto psicologico e sociale al malato e alla famiglia oltre al loro contributo nella gestione complessiva della Fondazione con particolare riferimento alla raccolta fondi indispensabile per la sua stessa vita”.*

*La Fondazione si farà in qualsiasi sede promotrice della ricerca scientifica riguardante le persone affette da patologie oncologiche e/o affette da patologie ad andamento cronico o evolutivo.*

*I valori della Fondazione sono:*

- eguaglianza: il servizio erogato è uguale per tutti senza alcuna distinzione di razza, sesso, età, religione, provenienza e orientamento politico;*
- gratuità e trasparenza: il servizio è sempre gratuito per chiunque ne faccia richiesta;*
- partecipazione: ciascun aderente può partecipare alla vita della Fondazione proponendo suggerimenti per migliorare l’attività prestata;*
- continuità del servizio: l’erogazione dell’assistenza non prevede alcuna interruzione durante il suo percorso.*

## **ART. 1 - NOME**

È costituita per trasformazione dell'Associazione GIGI GHIROTTI – GENOVA - ODV, la "**Fondazione Gigi Ghirotti Genova ETS** " che si configura come Fondazione di partecipazione.

La qualificazione di ETS costituisce peculiare segno distintivo, che dovrà essere utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

## **ART. 2 - SEDE**

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Genova. La modifica della sede legale dentro il territorio comunale è deliberata a maggioranza semplice dal Consiglio di Amministrazione.

## **ART.3 - DURATA**

La durata della Fondazione è illimitata.

## **ART. 4 – FINALITÀ E ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE**

### **4.1 Finalità**

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni di cui **alla lettera a)** dell'art. 5, comma 1 del D. Lgs.117/2017, atti a garantire la qualità della vita, a ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, di difficoltà sociali e condizioni di non autonomia;
- b) interventi e prestazioni sanitarie di cui **alla lettera b)** dell'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 117/2017; con particolare focalizzazione su: i) Interventi e prestazioni sanitarie in ambito domiciliare e hospice di cure palliative di livello base e specialistico finalizzate al mantenimento di una elevata qualità di fine vita, curando la dimensione globale del malato e della sua famiglia con personale qualificato ii) Interventi di terapia del dolore anche in ambito ambulatoriale, favorendo inoltre le collaborazioni con i medici di medicina generale (MMG);
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, di cui **alla lettera c)** dell'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 117/2017, in favore di persone affette da patologie oncologiche e comunque da malattie ad andamento cronico ed evolutivo nonché malattie neurodegenerative e malattie infettive, atte ad offrire, anche nell'ambito di quanto disciplinato dall'art. 8 ter e successivi del D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992, beni e prestazioni assistenziali, infermieristiche, riabilitative, di educazione sanitaria e assistenza psicologica al paziente e alla famiglia;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui **alla lettera d)** dell'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 117/2017, connesse direttamente alle finalità della Fondazione, richiedendo, se necessario, l'accreditamento e le certificazioni degli Enti

competenti; attività culturali di interesse sociale con finalità educative; attraverso lo svolgimento di iniziative ed attività di formazione, corsi, laboratori e seminari attinenti direttamente o indirettamente alle finalità della Fondazione; con particolare focalizzazione su Educazione, istruzione e formazione professionale in ambito di cure palliative, direttamente o indirettamente collegate alle finalità della Fondazione;

- e) formazione universitaria e post-universitaria di cui alla **lettera g)** dell'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 117/2017, attraverso lo svolgimento di tirocini formativi curricolari ed extracurricolari svolti a favore di studenti universitari e laureati aventi ad oggetto tematiche attinenti, direttamente o indirettamente alle finalità della Fondazione;
- f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui alla **lettera h)** dell'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 117/2017, riguardante la prevenzione, diagnosi e cura delle patologie oncologiche e comunque a malati ad andamento cronico ed evolutivo, svolta sia direttamente, sia mediante affidamento ad università, enti di ricerca e fondazioni aventi finalità di ricerca scientifica; con particolare focalizzazione sulla ricerca scientifica mirante alla ricerca farmacologica per migliorare l'efficacia delle cure palliative;
- g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale svolte dalla Fondazione, di cui alla **lettera i)** dell'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 117/2017, con lo scopo principale di divulgare il particolare metodo di assistenza socio-sanitaria, nonché le conoscenze acquisite nel campo degli interventi assistenziali da parte della Fondazione attraverso iniziative, convegni, seminari ed eventi di ognitipo, anche con la collaborazione di istituzioni, enti pubblici o privati;
- h) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata di cui alla **lettera z)** dell'art.5 D. Lgs. 117/2017.

#### **4.2 Il ruolo del volontariato**

La Fondazione ritiene fondamentale il volontariato per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui sopra e si impegnerà a porre in essere ogni iniziativa necessaria ed utile per favorire la partecipazione dei volontari alla vita della Fondazione, inclusa l'organizzazione di appositi incontri periodici per la valutazione delle proposte provenienti dai volontari della Fondazione.

La Fondazione, nel rispetto degli art. 16 del D. Lgs. 117/2017, provvede a stipulare per tutti i volontari adeguata assicurazione obbligatoria.

#### **4.3 Modalità**

Per il perseguimento delle finalità statutarie, la Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con associazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati e potrà aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali di cui condivide finalità e metodi.

La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi potrà tra l'altro:

- a) promuovere la conoscenza di strutture e di programmi per una corretta e completa assistenza delle persone affette da patologie oncologiche o comunque patologie ad andamento cronico evolutivo;

- b) promuovere e sostenere, anche economicamente e finanziariamente, enti ed organizzazioni aventi finalità affini;
- c) promuovere e favorire le relazioni con le istituzioni locali, regionali, nazionali ed internazionali, al fine di far conoscere, promuovere e divulgare l'attività della Fondazione;
- d) promuovere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso erogazione di servizi e di beni di modico valore impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi i volontari e i dipendenti nel rispetto di principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

La Fondazione potrà, altresì, svolgere ogni operazione ritenuta necessaria o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui al presente statuto e quindi a titolo esemplificativo:

- ✓ amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti;
- ✓ costruire o affittare immobili da utilizzare per l'esercizio della propria attività;
- ✓ stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'acquisto di beni mobili ed immobili, la stipulazione di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- ✓ partecipare, costituire e concorrere alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, organizzazioni, riconosciute e non riconosciute, la cui attività sia rivolta al perseguimento di finalità affini;
- ✓ promuovere, partecipare o concorrere alla costituzione, in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta di società di capitali, per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

La Fondazione per il raggiungimento dei fini previsti potrà assumere dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto degli articoli 16 – 17 del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 5 - ATTIVITA' DIVERSE**

La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente o che sarà emanata in materia, la cui puntuale specificazione è demandata alla determinazione del Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 6 – PATRIMONIO VINCOLATO**

Sono considerati patrimonio vincolato della Fondazione tutti gli immobili strumentali per l'esercizio delle attività della Fondazione, sia di interesse generale che attività diverse.

Il patrimonio sarà incrementato dai beni immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo e che saranno utilizzati strumentalmente per le finalità istituzionali.

Nel caso un immobile non dovesse durevolmente avere più un utilizzo strumentale per le attività della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare il suo trasferimento al fondo di gestione ai sensi e con le maggioranze dell'art. 16.

Il Consiglio di Amministrazione potrà valutare quali altre attività, proventi, rendite o entrate far confluire nel Patrimonio vincolato.

#### **ART. 7 - FONDO DI GESTIONE**

Costituiscono mezzi diretti alla realizzazione degli scopi della Fondazione e al fabbisogno delle necessità gestionali, purché non destinati all'incremento del patrimonio:

- le rendite del patrimonio;
- i contributi e i finanziamenti di privati;
- le elargizioni di enti e privati;
- le entrate derivanti da iniziative promosse dalla Fondazione e da quelle derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale;
- proventi da raccolta fondi effettuata anche in forma organizzata e continuativa;
- i contributi dello Stato, di enti pubblici, di società private o di privati;
- i contributi di organismi europei e internazionali;
- le donazioni, le oblazioni o i lasciti in natura o in denaro ed ogni altro eventuale introito non espressamente destinato all'aumento del patrimonio;
- i rimborsi, i corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzione o in accreditamento, e non solo, per l'esercizio delle attività istituzionali;
- qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;
- ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale.

#### **ART. 8 - FONDO NON VINCOLATO**

È facoltà dei Soci Fondatori effettuare un versamento in un fondo non vincolato distinto dal patrimonio, concordando le modalità di un'eventuale restituzione.

Il capitale versato con questa modalità non potrà essere rivalutato ed è infruttifero di interessi.

#### **ART. 9 - ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO**

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 8, comma 1, lettere b), g) o h) del D. Lgs. 117/2017;
- c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai soci fondatori, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017;
- e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

## **ART. 10 – SOCI FONDATORI**

La Fondazione è stata fondata da sessantatre soci fondatori.

I soggetti che aspirano ad essere ammessi come Soci Fondatori devono presentare apposita domanda al Consiglio di Amministrazione nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo Statuto della Fondazione, i suoi Regolamenti e i deliberati del Consiglio di Amministrazione.

I Soci Fondatori possono, con modalità individuate e stabilite dal Consiglio di Amministrazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima come pure consultare archivi, Libri Sociali, laboratori ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonché partecipare con un canale preferenziale alle iniziative di qualsiasi genere organizzate dalla Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere obbligatorio e vincolante dell'Assemblea dei Fondatori ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto, con delibera adottata dalla maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio in carica, può assegnare lo status di Socio Fondatore alle persone fisiche o giuridiche che contribuiscono al fondo di dotazione e di gestione, con entità o con un prestigio tali da riconoscerne la posizione di Fondatore, oppure abbia maturato particolari meriti per l'attività svolta a favore della Fondazione.

L'Assemblea dei Fondatori potrà istituire un proprio specifico Regolamento per quanto non disciplinato dal presente Statuto.

#### **ART. 11 - ESCLUSIONE E CESSAZIONE DEI SOCI FONDATORI**

Il Consiglio di Amministrazione decide con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei membri in carica l'esclusione dei Soci per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- violazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo, degli scopi che si prefigge la Fondazione o qualora agiscano contro gli interessi della Fondazione oppure gettino discredito sulla Fondazione;
- non adempiano alle contribuzioni ed ai conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione della persona giuridica, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Soci Fondatori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte.

#### **ART. 12 - ORGANI**

Sono Organi della Fondazione:

- a. l'Assemblea dei Fondatori
- b. il Presidente della Fondazione
- c. il Consiglio di Amministrazione
- d. il Segretario Generale
- e. il Comitato Scientifico
- f. l'Organo di Controllo
- g. l'Organo di Revisione Legale dei Conti

#### **ART. 13 - ASSEMBLEA DEI FONDATORI**

L'Assemblea dei Fondatori è costituita dai Soci Fondatori di cui all'art. 10 del presente Statuto, si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocata dal Presidente della Fondazione, di propria iniziativa, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

L'Assemblea dei Fondatori è convocata mediante raccomandata, PEC, posta elettronica ovvero

qualsiasi altra forma di comunicazione telematica che ne comprovi l'avvenuta ricezione. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, l'ora e il luogo di convocazione e deve essere inviata almeno **otto giorni** prima della riunione. Le riunioni si possono tenere anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea dei Fondatori è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti e rappresentati, ad eccezione di quanto riportato in calce al presente articolo. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente della Fondazione. In mancanza di convocazione l'Assemblea dei Fondatori è validamente costituita quando sono presenti tutti i Soci Fondatori ed il Presidente. Al fine del conferimento di deleghe, ogni Fondatore può conferire delega scritta ad un altro Fondatore che non può rappresentare più di due (2) Fondatori.

Il Presidente della Fondazione presiede la riunione. In caso di assenza del Presidente, l'Assemblea dei Soci Fondatori, potrà essere presieduta dal Vicepresidente; in caso di loro assenza i Fondatori presenti designano, a maggioranza, il Presidente della riunione.

Delle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione medesima e dal Segretario, scelto dal Presidente della riunione tra i Fondatori.

Le riunioni dell'Assemblea dei Fondatori possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Fondatori, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente della riunione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea dei Fondatori ha diritto e il conseguente potere:

1. di formulare parere vincolante per la nomina di un (1) Consigliere di Amministrazione;
2. di formulare parere vincolante per la trasformazione di cariche dei Consiglieri a tempo determinato in cariche a vita;
3. di formulare il parere vincolante in ordine alla nomina di Fondatore su proposta del Consiglio di Amministrazione;
4. **di formulare parere vincolante in ordine alle modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione, salvo che non siano dovute al mero adeguamento a norme di legge;**
5. **di formulare il parere vincolante in ordine alla liquidazione, trasformazione, fusione, scissione, scioglimento della Fondazione su proposta del Consiglio di Amministrazione;**
6. **di formulare il parere vincolante in ordine alla devoluzione del patrimonio della Fondazione su proposta del Consiglio di Amministrazione;**
7. di formulare pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della



Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, e ha il diritto di sottoporli alla prima riunione raggiungibile del Consiglio di Amministrazione.

I pareri di quest'ultimo paragrafo dell'Assemblea dei Fondatori non sono vincolanti per il Consiglio di Amministrazione.

**Per le deliberazioni dei punti 4-5-6, l'Assemblea dei Fondatori delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci Fondatori presenti in proprio o per delega.**

All'Assemblea dei Fondatori viene illustrato il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Amministrazione, con indicazione dell'impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria, su cui l'Assemblea può esprimere pareri non vincolanti per il Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea dei Fondatori potrà dotarsi di un autonomo Regolamento, che preveda specifiche procedure e sia conforme alle norme del presente articolo.

#### **ART. 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

La Fondazione è gestita da un Consiglio di Amministrazione costituito da un numero variabile di Consiglieri, con un minimo di 9 e un massimo di 12, di cui fino a 3 consiglieri nominati a vita. Il Prof. Franco Henriquet è nominato Presidente e Consigliere a vita.

I Consiglieri nominati a tempo determinato durano in carica con un mandato di tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione scade con l'approvazione del bilancio annuale al compimento del triennio.

I componenti del primo Consiglio di Amministrazione sono indicati nell'atto di trasformazione.

La carica di Consigliere è subordinata alla preventiva verifica del possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, fermi restanti i requisiti previsti dall'art. 2382 del Codice Civile.

Nei casi di decesso, di dimissioni o del venir meno per qualsiasi motivo di un Consigliere, il Consigliere verrà nominato mediante cooptazione da parte del Consiglio stesso che in proposito delibererà con la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente.

Nel caso di sostituzione del Consigliere indicato dall'Assemblea dei Fondatori, il Consiglio deve ottenere il parere vincolante dell'Assemblea dei Fondatori ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto.

Il Consigliere cooptato durerà in carica fino alla scadenza originariamente prevista del Consigliere venuto meno.

In caso di decesso o del venir meno per qualsiasi motivo del Presidente, il Consiglio di Amministrazione nominerà il nuovo Presidente.

In caso di decesso o del venir meno per qualsiasi motivo di un Consigliere a vita, il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto può proporre all'Assemblea dei Fondatori la modifica della carica da tempo determinato a carica a vita di un altro Consigliere, l'Assemblea ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto deve formulare parere vincolante.

Ai fini della nomina di Consigliere a vita nella Fondazione saranno considerate preferenziali nella

selezione le seguenti caratteristiche alternative:

- a) almeno 10 anni di partecipazione alla vita sociale nell'Ente
- b) almeno 2 mandati triennali da Consigliere di Amministrazione
- c) almeno 2 mandati triennali da membro dell'Organo di Controllo
- d) almeno 2 mandati triennali di membro del Comitato Scientifico
- e) esperienza almeno triennale quale membro di Organi di Amministrazione o di Controllo in altri Enti del Terzo Settore

#### **ART. 15 - CONVOCAZIONE E QUORUM**

Il Consiglio di Amministrazione con proprio specifico regolamento definisce i tempi e le modalità di convocazione e di gestione delle riunioni consiliari.

Le deliberazioni, ad eccezione di quelle indicate all'art. 16, si considerano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In ogni caso, a parità di voto, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente.

Nel caso si tratti di deliberare sulle modifiche dello Statuto o sull'estinzione della Fondazione, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, a pena di nullità, dovranno obbligatoriamente essere espresse con il voto favorevole **di due terzi dei componenti, previo parere favorevole vincolante dell'Assemblea dei Fondatori.**

Nel caso in cui si tratti di deliberare sulla nomina di un nuovo Fondatore, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione, a pena di nullità, dovrà obbligatoriamente essere espressa con il voto favorevole dei **due terzi dei componenti, previo parere favorevole vincolante dell'Assemblea dei Fondatori.**

L'Amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto è tenuto ad assentarsi dal Consiglio al momento della deliberazione. Il Presidente ha la facoltà di invitare ai lavori del Consiglio anche persone che non ne facciano parte, in qualità di relatori o uditori o esperti o chiunque ritenga utile per gli argomenti trattati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario verbalizzante anche esterno al Consiglio. In questo caso il Segretario non ha diritto né di parola né di voto.

#### **ART. 16 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Spettano al Consiglio di Amministrazione i seguenti poteri:

Poteri ordinari:

- a) stabilire le linee generali della Fondazione ed i relativi programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività, approvandone le direttive generali, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;
- b) approvare il piano strategico e il piano delle azioni annuali;

- c) redigere ed approvare il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio, il bilancio sociale, con la valutazione di impatto sociale;
- d) deliberare sull'eventuale corresponsione di compensi ad uno o più componenti degli Organi Sociali;
- e) chiedere prestiti, mutui ed affidamenti bancari;
- f) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e all'alienazione di beni mobili ed immobili;
- g) vigilare e controllare l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonché la conformità dell'impiego degli eventuali contributi ricevuti;
- h) conferire procure generali o "ad negotia", per singoli atti o categorie di atti, determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti;
- i) nominare il Segretario Generale, su proposta del Presidente;
- j) nominare i Vicepresidenti Emeriti;
- k) costituire qualsiasi organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi;
- l) predisporre, ove ritenuto opportuno, il regolamento interno della Fondazione ovvero ogni altro regolamento ritenuto utile per il funzionamento della Fondazione, incluso uno specifico regolamento per il Consiglio di Amministrazione, che comprenda il Comitato Nomine e Compensi;
- m) determinare le modalità di attribuzione al Patrimonio o al Fondo di Gestione delle quote versate dai Soci Fondatori e degli altri proventi, di qualsiasi natura, derivanti alla Fondazione nei casi non espressamente disciplinati dal presente Statuto o nei casi dubbi;
- n) nominare, il Comitato Scientifico ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi;
- o) svolgere tutti gli altri compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.

Le deliberazioni di cui dalla lettera a) alla lettera o) sono validamente prese con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Poteri extra-ordinari:

- p) nominare il Presidente e il Vicepresidente;**
- q) nominare i Consiglieri di Amministrazione. Per la nomina di un (1) Consigliere il Consiglio d'Amministrazione dovrà sempre ottenere il parere vincolante dell'assemblea dei fondatori ai sensi dell'art. 13;**
- r) cooptare i Consiglieri d'Amministrazione in caso di cessazione durante il mandato, nel caso di sostituzione dell'unico Consigliere indicato dall'Assemblea dei Fondatori, il Consiglio deve ottenere il parere vincolante dell'Assemblea dei Fondatori ai sensi dell'art. 13;**
- s) aderire e/o costituire reti, consorzi, società, enti associativi e/o organismi ritenuti utili per il perseguimento delle finalità della Fondazione;**
- t) procedere alla accettazione di nuovi Soci Fondatori, stabilendo la forma e la misura**

- dell'apporto economico, previo parere favorevole vincolante dell'Assemblea dei Fondatori;
- u) deliberare le eventuali modifiche del presente Statuto, previa acquisizione del parere favorevole vincolante dell'Assemblea dei Soci Fondatori;
  - v) nominare l'Organo di Controllo deliberandone il compenso;
  - w) nominare il soggetto che eserciterà la revisione legale deliberandone il compenso;
  - x) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio previo parere favorevole vincolante dell'Assemblea dei Fondatori e dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017;
  - y) deliberare le esclusioni dei Soci come previsto dall'art. 11;
  - z) determinare le modalità di trasferimento di attività dal patrimonio indisponibile al fondo di dotazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art.6;
- aa) selezionare e proporre all'Assemblea dei Fondatori i consiglieri a vita, in caso di decesso o dimissioni di uno di loro.

Le deliberazioni di cui dalla lettera p) alla lettera aa) sono validamente prese con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri in carica, di cui almeno un consigliere a vita.

#### **ART.17 – PRESIDENTE**

1. Il Presidente della Fondazione, qualora non fosse nominato a vita, viene eletto dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Lo stesso:

- a) ha la legale rappresentanza della Fondazione;
- b) ha il potere di rappresentare la Fondazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome della Fondazione;
- c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- d) convoca e presiede l'Assemblea dei Fondatori;
- e) propone al Consiglio di Amministrazione il Segretario Generale;
- f) convoca e presiede il Comitato Scientifico;
- g) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica della Fondazione;
- h) vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- i) è consegnatario del patrimonio della Fondazione e dei mezzi di esercizio;
- j) assume tutte le funzioni relative agli adempimenti relativi al personale;
- k) gestisce, l'ordinaria amministrazione della Fondazione, sulla base delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione, al quale comunque riferisce circa l'attività compiuta;
- l) in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve tempestivamente convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato;
- m) cura l'esecuzione delle deliberazioni e sorveglia il buon andamento amministrativo della

Fondazione.

2. I poteri di cui al primo comma possono, in tutto o in parte, essere affidati con formale e circostanziata delibera del Consiglio di Amministrazione ad altro componente del Consiglio di Amministrazione.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

#### **ART.18 – VICEPRESIDENTI EMERITI**

Il Consiglio di Amministrazione può nominare fino a tre (3) Vicepresidenti Emeriti.

I Vicepresidenti Emeriti, ove nominati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 16, sono scelti tra persone particolarmente meritevoli, le quali si sono distinte nell'ambito sociale per l'affermazione ed il sostegno dei principi portati avanti dall'Associazione Gigi Ghirotti ONLUS GENOVA, fin dalla sua costituzione e poi proseguiti dalla Fondazione.

I Vicepresidenti Emeriti sono cariche onorifiche e hanno il diritto di partecipare ai lavori del Consiglio di Amministrazione, pur essendo privi del diritto di voto.

I Vicepresidenti Emeriti durano in carica **a vita**.

#### **ART. 19 - COMITATO SCIENTIFICO**

Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di **5 ad un massimo di 15 membri**, compreso il Presidente della Fondazione, nominati dal Consiglio d'Amministrazione fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza nei settori di attività della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della nomina del Comitato Scientifico, determinerà il numero esatto dei suoi componenti, nel rispetto del numero minimo e massimo sopra indicato.

Il Comitato Scientifico cura i profili scientifici e di ricerca in ordine all'attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione.

Il Comitato Scientifico nomina al proprio interno tanti Vicepresidenti quante sono le aree tematiche di azione della Fondazione.

Il Comitato Scientifico è convocato d'iniziativa del Presidente della Fondazione o su richiesta della maggioranza dei suoi membri. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Per la convocazione, le modalità di svolgimento delle riunioni e per la verbalizzazione delle riunioni del Comitato Scientifico si applicano le disposizioni previste all'art. 16 per il Consiglio di Amministrazione.

I membri del Comitato Scientifico non possono dare delega ma devono partecipare direttamente alle riunioni.

#### **ART. 20 – SEGRETARIO GENERALE**

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, su proposta del Presidente della Fondazione, il Segretario Generale quale responsabile operativo dell'attività della Fondazione.

Il Segretario Generale può essere scelto fra i membri del Consiglio di Amministrazione o tra persone esterne alla Fondazione.

La durata dell'incarico di Segretario Generale viene stabilita dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, ma non può essere superiore a tre anni ed è rinnovabile, in ogni caso scade con il Consiglio che lo ha nominato. Qualora ricorrano gravi motivi, sempre su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri può revocare il Segretario Generale.

In particolare il Segretario Generale:

- a) provvede alla esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente;
- b) provvede alla supervisione della gestione amministrativa della Fondazione, alla organizzazione e promozione delle singole iniziative;
- c) partecipa senza di diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora non sia scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione e provvede alla verbalizzazione delle sedute o individua un sostituto;
- d) sottopone al Consiglio di Amministrazione, per la relativa approvazione, il bilancio preventivo, e sue variazioni, e provvede agli eventuali assestamenti in corso d'anno;
- e) sottopone al Consiglio di Amministrazione, per la relativa approvazione, il Bilancio Consuntivo, nonché il Bilancio di Esercizio e Sociale, e la relativa relazione sull'attività svolta;
- f) propone al Consiglio di Amministrazione eventuali regolamenti;
- g) propone al Consiglio di Amministrazione eventuali incarichi di consulenza esterna;
- h) propone al Consiglio di Amministrazione le attività e gli schemi di convenzione per collaborazioni esterne;
- i) sottopone al Consiglio di Amministrazione l'approvazione dei piani economici dei singoli progetti.

#### **ART. 21 - ORGANO DI CONTROLLO**

L'Organo di Controllo della Fondazione è il Collegio Sindacale, che è costituito da tre membri effettivi e due supplenti designati dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, aventi i requisiti previsti

di cui all'art. 2397, comma 2, e 2399 Codice Civile di cui almeno uno iscritto all'albo dei Revisori Legale dei Conti.

Qualora non designato dal Consiglio di Amministrazione, il Collegio nomina nel proprio ambito e nel corso della sua prima seduta il suo Presidente.

Il Collegio Sindacale ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale accerta altresì la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017. A tali fini essi devono redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno, in cui documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017, esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle attività di interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi, la destinazione del patrimonio e l'assenza di scopo di lucro, non distribuzione di utili.

Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dai Sindaci.

I membri del Collegio devono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

I Sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

## **ART. 22 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

Al verificarsi del superamento delle soglie previste dall'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, l'Organo di Revisione è collegiale e, salvo diversa decisione del Consiglio di Amministrazione, coincide con il Collegio Sindacale laddove tutti i componenti dello stesso siano iscritti all'albo dei revisori legali dei conti.

In ogni caso se i componenti del Collegio Sindacale non hanno i requisiti richiesti, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto all'apposito registro.

## **ART. 23 - LIBRI SOCIALI**

Oltre agli altri libri obbligatori, la Fondazione deve tenere:

- a) Il libro dei Soci Fondatori;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dei Soci Fondatori;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;

e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi sociali.

#### **ART. 24 - ESERCIZIO DELLA FONDAZIONE E BILANCIO**

L'esercizio va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Fondazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio o in casi eccezionali entro 6 mesi il Consiglio di Amministrazione redige e approva, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, il Bilancio dell'esercizio, corredato della relazione dell'attività svolta durante l'esercizio e documentando nella relazione di missione il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

#### **ART. 25 – BILANCIO SOCIALE**

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e attua tutti gli adempimenti necessari.

#### **ART. 26 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

Nel caso della estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017, a favore di altri Enti del Terzo Settore, con le modalità previste dalla Legge.

#### **ART. 27 - NORME DI LEGGE**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

Firmato:

FRANCO HENRIQUET

ANDREA FUSARO NOTAIO